

## **DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/03/2014**

### **1. Approvazione Verbale**

Il C.d.I. approva all'unanimità il verbale del 04.02.2014.

### **DELIBERA n. 18**

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che il Programma Annuale 2014 ha ottenuto il parere di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti in data 20.02.2014.

### **2. Articolazione dell'orario scolastico su 5 giorni settimanali**

Vista la comunicazione congiunta USR Lombardia, UST Milano e Provincia di Milano del 15.09.2013 prot. N 230028;

Visto l'esito delle consultazioni tra i genitori e gli studenti;

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 25.02.2014;

Vista la precedente delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 27.06.2013;

il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con 1 voto contrario

di mantenere per il prossimo anno scolastico 2014/2015 l'articolazione dell'orario settimanale su sei giorni perché la compressione su 5 giorni e il conseguente allungamento delle ore di presenza giornaliere dello studente a scuola entrano in conflitto

- a) con i tempi di studio degli studenti;
- b) con i tempi di percorrenza scuola-casa, data la presenza tra gli studenti di un consistente numero proveniente dall'hinterland milanese;
- c) con la programmazione didattica e gli interventi di recupero che sarebbero schiacciati sull'orario scolastico o provocherebbero un ulteriore allungamento della permanenza a scuola dello studente;
- d) con le attività extracurricolari il cui svolgimento sarebbe compromesso dall'allungamento dell'orario scolastico;
- e) con l'utilizzo degli spazi laboratoriali e delle palestre concentrati nell'arco di cinque giorni;
- f) con un orario compatibile con i livelli di attenzione degli studenti in un percorso formativo come l'indirizzo classico che richiede forti livelli di astrazione concettuale e capacità di concentrazione altissima.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

### **DELIBERA n. 19**

### **3. Regolamento del Consiglio di Istituto**

Visto il precedente regolamento del Consiglio di Istituto;

Vista la proposta presentata in data 15.01.2014;

Visto il lavoro della Commissione costituita con delibera n. 3 del 15.01.2014;

Visto il DPR n. 275/1999;

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità il seguente

Regolamento interno del Consiglio di Istituto

#### **Art. 1**

Funzioni e competenze dell'organo

Il Consiglio di Istituto è organo di Governo che esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce obiettivi e programmi e verifica la rispondenza dei risultati, mentre al

dirigente scolastico spetta l'adozione di atti e provvedimenti, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa ( art. 4 D.Lgs 165/01).

Per effetto del principio della separazione delle funzioni, che ha determinato un effetto concreto sulla disciplina delle competenze del Consiglio di Istituto contenuta nell'art. 10 D.Lgs. 297/1994 (T.U. delle norme in materia di istruzione), al Consiglio non competono più gli atti e provvedimenti di gestione, che sono di competenza del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Istituto:

- ◆ delibera gli atti fondamentali di indirizzo e di scelta, quali adozione del POF e approvazione del PROGRAMMA ANNUALE
- ◆ delibera gli atti fondamentali di controllo, quali VERIFICHE E MODIFICHE al Programma annuale e IL CONTO CONSUNTIVO
- ◆ elabora e determina le forme di autofinanziamento
- ◆ esamina e discute una motivata relazione sulla direzione ed il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa che il Dirigente deve presentare periodicamente, per garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica (Art. 25 c.6 D.Lgs 165/01)
- ◆ ratifica i provvedimenti del DS che dispongono i prelievi dal fondo di riserva, entro i 30 giorni successivi (termine ordinatorio- art.4 c.4 D.L. 44/2001 )
- ◆ decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa (artt. 16 c.2 e 33 c. 1 lett.c D.L. 44/01 ), poiché il contratto che riguarda la gestione del servizio è di durata pluriennale
- ◆ esercita poteri in materia di attività negoziale, deliberando su accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; costituzione o compartecipazione a FONDAZIONI, e a BORSE DI STUDIO, accensione mutui e contratti pluriennali, contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili, adesione a reti di scuole e consorzi, utilizzazione economica di opere dell'ingegno, partecipazione ad iniziative con il coinvolgimento di agenzie, enti, università, individuazione del superiore limite di spesa di euro 2000 per acquisti senza comparazione di offerte, acquisto di immobili (art.33,c1 DI 44/01)
- ◆ determina criteri e limiti per contratti di sponsorizzazione, contratti di locazione di immobili, utilizzazioni di locali, beni o siti informatici, convenzioni per prestazioni di personale ed alunni per conto terzi, alienazione beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi, acquisto ed alienazione di titoli di Stato, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, partecipazione a progetti internazionali (art.33 c.2 DI 44/01), criteri di assegnazione e preferenza per concessione beni in uso gratuito (art.39 Reg.)
- ◆ definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, su proposta del Collegio dei Docenti ( art. 29 c. 4 CCNL)
- ◆ regola lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituendo l'ampliamento dell'offerta formativa, su proposta del Collegio dei Docenti ( art. 32 CCNL)
- ◆ decide le attività da retribuire con il fondo d'istituto e la ripartizione del medesimo, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 88 c. 1 CCNL)
- ◆ adotta il regolamento interno dell'istituto
- ◆ delibera l'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, nel rispetto del D.M. 44/2001
- ◆ delibera sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- ◆ delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, tenendo conto della programmazione annuale redatta dal docente referente, le iniziative dirette alla educazione

della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309

- ◆ approva il Piano annuale delle attività e sue eventuali variazioni
- ◆ promuove i contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali forme di collaborazione
- ◆ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe
- ◆ esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
- ◆ esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici

#### Art.2

##### Finalità del regolamento

Scopo fondamentale del regolamento è quello di favorire la massima funzionalità del Consiglio d'Istituto. Spetta al presidente dirigere i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti più opportuni per un ordinato svolgimento delle riunioni, nel rispetto delle regole democratiche che garantiscano a tutti i consiglieri uguale diritto di partecipazione.

#### Art. 3

##### Convocazione

Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso, tramite la segreteria della scuola. Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva oppure di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

L'ordine del giorno di ogni seduta è formulato dal presidente e deve contenere gli argomenti proposti:

- ◆ dalla Giunta Esecutiva
- ◆ da chi ha chiesto la convocazione in caso di seduta straordinaria.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere disposta con un congruo preavviso - di norma non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. In alternativa alla lettera diretta, si può effettuare invio di convocazione tramite posta elettronica, con ricevuta di ritorno.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e deve essere allegata la documentazione inerente gli argomenti di discussione ed interesse.

La seduta non potrà durare più di 3 ore. In caso contrario il presidente aggiornerà la seduta.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.

Il verbale è approvato nella seduta successiva.

#### Art. 4

##### Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono eleggibili tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio delibera di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente (e del vice), egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.

#### Art. 5

##### Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto –anche su albo pretorio su sito web della scuola- della copia integrale sottoscritta dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al DS dal segretario del consiglio che ne dispone l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

#### Art. 6

##### Decadenza e dimissioni

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi e segnalazione dell'assenza, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al presidente o alla segreteria della scuola prima della riunione.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il Consiglio ne prende atto e provvede alla surroga con le modalità previste dall'art.35 del T.U.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali (O.O.MM. 215 15/07/91 e succ. mod.).

#### Art.7

##### Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

In relazione agli argomenti posti all'O.d.G. del Consiglio e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio stesso, la Giunta, nella persona del suo presidente, rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del Comune, delle organizzazioni, di Enti od istituti indicati dal Consiglio.

Può essere consentita la partecipazione al Consiglio a esperti, a titolo personale, per svolgere un intervento inerente le competenze del Consiglio. L'interessato deve fare richiesta scritta al presidente che la sottopone, per delibera, al Consiglio.

Ai sensi dell'art.42 del T.U., alle sedute del Consiglio d'Istituto, quando non siano in discussione argomenti concernenti persone, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e persone la cui identità dovrà essere accertata dal presidente. Tenendo presente la capienza e l'idoneità dei locali disponibili, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

#### Art.8

##### Commissioni di lavoro

Il Consiglio d'Istituto, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può costituire commissioni su argomenti specifici, anche con la partecipazione di rappresentanti delle componenti che non facciano parte del Consiglio stesso.

Dette commissioni svolgono funzioni referenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio entro il tempo concordato. Tali commissioni possono essere convocate dal presidente o da un suo delegato.

Le proposte delle commissioni al Consiglio, che prevedono una delibera, saranno formulate con una sola relazione (se approvata all'unanimità) o con relazioni di maggioranza e di minoranza: in questo caso, ogni relazione dovrà essere presentata alla Giunta Esecutiva con la firma del o degli estensori.

#### Art.9

##### Validità delle deliberazioni

L'omessa convocazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto direttamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Non sono ammessi voti per delega.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o su richiesta di un consigliere.

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio che non abbiano raggiunto la maggior età, non hanno voto deliberativo nelle materie di cui al 1° comma e alla lettera b del 2° comma dell'art. 10 del D.L.vo n. 297/94 (ovvero acquisti e finanziamenti).

#### Art.10

##### Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto procede all'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva.

Per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni della Giunta Esecutiva, si vedano gli artt. 8 (commi 7,8) e 10 (commi 10 e 11) del T.U.

La GE è composta dal Dirigente d'Istituto, che la presiede, e dal Direttore dei Servizi amministrativi della Scuola, membri di diritto, da un genitore, da un docente, da un rappresentante del personale non docente, da uno studente.

Le votazioni saranno effettuate separatamente a scrutinio segreto, salvo che non avvengano globalmente e all'unanimità dei presenti, i quali devono essere in numero non inferiore alla metà più uno dei membri del Consiglio.

##### Elezione dei componenti della GE

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, degli studenti, del personale docente e non docente nella Giunta Esecutiva, ogni consigliere potrà esprimere il proprio voto per un solo nominativo di ciascuna componente. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a una votazione di ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il membro di maggior anzianità anagrafica.

##### Validità della seduta della GE

Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento, informandone il Consiglio.

Attribuzione della GE

La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

Convocazione della GE

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art.11

Durata del Consiglio e della GE

Il presidente, il vice presidente e i membri eletti del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ovvero tre anni scolastici, salvo perdita dei requisiti o dimissioni. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 12

Diffusione del regolamento

Copia del regolamento sarà esposta in bacheca, sarà distribuita all'inizio di ciascun anno scolastico ai nuovi membri del Consiglio di Istituto.

Art. 13

Osservanza della normativa vigente

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20.03.2014, entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo della scuola.

Eventuali ulteriori modifiche o integrazioni al regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto se proposte da almeno un terzo dei consiglieri e approvate con voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

**DELIBERA n. 20**

#### **4. Adesione Rete Regionale di Scuole – Rete 1 – Milano Nord Est**

Visto il DPR 275/1999;

Vista la Conferenza di servizio del 23 gennaio 2014 sulle reti generali della Provincia di Milano;

Vista la comunicazione USR Lombardia prot. N. 2640 del 3 febbraio 2014;

Vista la distribuzione delle scuole di Milano e provincia nelle diverse reti, predisposta con comunicazione dell'11 febbraio 2014 a cura del Direttore Generale per la Lombardia;

Visto l'Accordo di rete generale di governance del sistema pubblico di istruzione di ambito sub provinciale milanese;

Viste le decisioni assunte nella riunione del 19 febbraio 2014 tra le scuole della rete MI1 Nord Est, in cui si è proceduto all'individuazione della scuola capofila nell'Istituto Gentileschi di Milano;

Vista la delibera di adesione del Collegio dei docenti del Liceo Classico Carducci in data 25 febbraio 2014

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità

di aderire alla rete generale della Provincia di Milano MI1 Nord Est con scuola capofila l'Istituto Gentileschi di Milano con le finalità di proporre, coerentemente con le indicazioni ministeriali, strumenti operativi da utilizzare nella progettazione didattica e organizzativa e programmi strategie d'azione regionale, nell'ambito delle Linee di indirizzo relative a Cittadinanza e Costituzione, Successo scolastico e formativo e Tecnologie nella didattica e nella scuola e di sottoscrivere attraverso la figura del legale rappresentante legale, dirigente scolastico pro tempore, l'accordo di rete generale di governance del sistema pubblico di istruzione di ambito sub provinciale milanese MI1 Nord Est.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

**DELIBERA n. 21**

#### **5. Donazioni libri – Biblioteca Zambarbieri**

Visto l'art. 55 del D.I. n.44 del 2001;

Visto il Programma Annuale 2014;

Considerato che le finalità indicate nelle donazioni e l'oggetto stesso delle donazioni non contrastano con le finalità istituzionali ed educative della scuola

Considerato che tali donazioni arricchiscono il patrimonio dell'Istituto e vengono registrati nell'archivio della biblioteca

Il Consiglio di istituto delibera all'unanimità

di accettare la donazione da parte della sig.ra Zambarbieri del patrimonio librario del marito, i cui volumi sono indicati nell'elenco allegato e registrati nel registro della biblioteca con valore pari a 0,00 euro.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

**DELIBERA N. 22**